

8°). Il contributo fitto per l'esercizio 1952 sarà temporaneamente corrisposto, con le modalità finora applicate, fino ad una cifra massima di 43 milioni, fino a quando non saranno state studiate dalla Direzione generale per essere sottoposte agli organi deliberanti, nuove proposte dirette a regolare diversamente la concessione del contributo medesimo. L'erogazione del contributo avverrà pertanto sotto forma di anticipazione;

9°). sono confermati anche per l'esercizio 1952 i concorsi per premi ai produttori (spesa prevista 110 milioni), per la Cassa di previdenza degli agenti generali e per la Cassa di previdenza dei produttori e sub-agenti, in conformità agli obblighi dipendenti dai rispettivi statuti e regolamenti, nonché per il Fondo di solidarietà per i produttori avvisari (spesa prevista 3 milioni);

10°). Il riparto dello speciale diritto di contingenza applicato sugli importi delle quitteanze per premi ed accessori, stabilito dal D. L. S. 26 aprile 1945, n° 216 sarà fatto temporaneamente, con i criteri finora